



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbelvedere.edu.it



Belvedere M.mo, 30 settembre 2026

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Al personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado

Loro sedi

Al Sito web

Oggetto: validità anno scolastico– monte ore – A.S. 2026-2027

VISTO

l'art 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62;

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione*

VISTO

l'art. 11, c. 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 “*Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite*”;

VISTO

l'art. 2, c.10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 “*Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate*”;

VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 prot.n. 1483;

VISTA la C.M. del 29 ottobre 2019, prot. n. 22190;

CONSIDERATA la delibera n° 27 della seduta del Collegio dei docenti dell' 11 settembre 2026;

CONSIDERATO il calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l'a.s. 2026/2027 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 32 del 27 aprile 2026;

COMUNICA

il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di primo grado:

	TEMPO NORMALE	TEMPO NORMALE + STRUMENTO MUSICALE
TEMPO ORARIO ANNUALE	990 ore	1089 ore
$\frac{3}{4}$ TEMPO ORARIO ANNUALE (limite minimo di presenze)	743 ore	817 ore
$\frac{1}{4}$ TEMPO ORARIO ANNUALE (limite massimo di assenze)	247 ore	272 ore

Deroghe al suddetto limite massimo di assenze solo in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di:

- motivi di salute debitamente certificati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- gravi motivi di famiglia (debitamente documentati);

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Bonanata



Firmato da:
BONANATA MARIA

30/09/2026 09:54:01